



Comune di Pontinia

Provincia di Latina

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE CC

n. 2 del 23-03-2015

REGOLAMENTO OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO PER ATTIVITA' COMMERCIALI CON E SENZA STRUTTURE

Definizione delle modalità e dei criteri relativi alla
concessione per l'occupazione temporanea di suolo
pubblico o ad uso pubblico, connesse ad attività di vendita
in aree all'aperto
da parte di esercizi commerciali.

Premesse e definizioni

1 Considerazioni.

Le esigenze correlate alla modifica del regolamento in precedenza approvato nascono dal "rodaggio" a cui è stato sottoposto lo stesso regolamento e dalle mutante esigenze di ulteriore regolamentazione della materia che da una parte vuole intervenire a sostegno dei commercianti e dall'altra deve preservare il necessario carattere di decoro soprattutto nel centro storico per le sue caratteristiche architettoniche e sociali. Pertanto la riedizione del regolamento pur senza poter pretendere di aderire ad ogni circostanza presente e futura, mira a realizzare un migliore equilibrio tra le possibilità di ampliamento dell'offerta commerciale nell'ambito della somministrazione di alimenti e bevande e la fruizione degli spazi pubblici da parte dei cittadini al fine di preservarli da ostacoli e brutture che spesso possono derivare dalla mancata regolamentazione della materia in parola

2 Premesse.

Nell'ambito dell'Arredo Urbano, le strutture di O.S.P. prive del carattere permanenza, con funzione di ausilio ai pubblici esercizi di somministrazione alimenti e bevande ed esercizi commerciali in generale, fanno parte del sistema degli "Elementi di arredo complementari e di servizio" e possono comprendere un certo numero di categorie o voci: tende parasole o protezioni aeree, sedute, tavoli, insegne, tabelloni informativi, platee sopraelevate, vasi o contenitori per il verde, diaframmi o barriere, impianti locali di illuminazione o di diffusione acustica.

Il regolamento vuole essere quindi una prima risposta all'esigenza di disporre di normative di facile interpretazione ed applicazione, pure con la consapevolezza dei limiti che i regolamenti hanno in modo intrinseco.

Il regolamento è quindi finalizzato a migliorare la qualità delle occupazione di suolo pubblico per un loro corretto inserimento nei diversi aspetti della scena urbana e nel paesaggio.

Le direttive riguardano gli aspetti tecnico-legali ed architettonico-ambientali per interventi non edificatori, quali appunto la formazione di strutture amovibili.

Si inseriscono quindi e si integrano nell'insieme di norme e di leggi inerenti sia l'installazione che lo svolgimento di attività all'interno delle strutture, con particolare riferimento al Regolamento Edilizio Comunale, al Piano Regolatore Generale e Piano del Commercio.

L'adozione delle presenti direttive potrà essere affiancata da una chiara informazione agli interessati sulle procedure richieste e sui relativi tempi conseguenti per ottenere le regolari autorizzazioni.

3 Aspetti normativi e amministrativi.

L'installazione di strutture di O.S.P. da parte di operatori privati è di norma definita con un atto amministrativo di "Autorizzazione" in quanto comporta la variazione dello stato dei luoghi pur non incidendo sui parametri urbanistici ed edilizi. L'avvio dell'attività di esercizio all'interno delle strutture di O.S.P. ed il suo controllo è da considerarsi collegato alla validità della licenza commerciale, e quindi agli atti e alle prassi amministrative ad essa collegate.

Gli Organi Comunali direttamente coinvolti, a supporto delle scelte amministrative della Giunta Comunale, sono l'Ufficio Tecnico Urbanistico (nei vari aspetti tecnici, architettonici ed urbanistici) l'Ufficio Commercio e la Polizia Municipale.

Le Autorizzazioni edilizie riguardano gli interventi che non sono onerosi e che spesso sono esterni agli edifici.

Per questo, in genere, sono erroneamente considerati di carattere minore; ma tuttavia possono essere sovente non trascurabili sia per l'entità dei lavori che per la durata nel tempo delle opere eseguite; in merito al caso specifico delle strutture per O. S. P. e in genere di tutti quegli interventi possibili nel corso dell'esercizio di attività commerciali, avviene spesso che la cadenza di richieste per Autorizzazioni sia molto frequente, per motivi legati al carattere stesso dell'attività esercitata - cambio di gestione, rinnovo dei locali, ecc., con la conseguenza che le pratiche dovute non sempre siano correttamente espletate dagli operatori; che spesso si dichiarano disinformati, talvolta non del tutto in buona fede.

Regolamento per la disciplina di installazione e gestione di strutture di O.S.P. a servizio di attività commerciali

Art. 1

Oggetto e definizioni

1. Il presente regolamento disciplina le occupazioni di suolo pubblico o privato gravato di servitù di uso pubblico per l'installazione di strutture a servizio delle attività commerciali.

2. Tali strutture di O.S.P. si definiscono in elementi singoli o aggregati, mobili, smontabili o facilmente rimovibili, posti temporaneamente su suolo pubblico o privato gravato di servitù di uso pubblico che si trovino in prossimità di attività autorizzate all'esercizio commerciale, ed insediate in sede fissa su aree pubbliche purché l'autorizzazione abbia carattere stagionale, o comunque temporaneo. Per elementi singoli o aggregati, si intendono l'insieme degli elementi mobili o smontabili o comunque facilmente rimovibili posti temporaneamente in modo funzionale ed armonico sullo spazio pubblico, o privato gravato da servitù di passaggio pubblico, che costituisce, delimita e arreda lo spazio per il ristoro all'aperto annesso ad un locale di pubblico esercizio di somministrazione di alimenti e bevande. Per occupazione a titolo temporaneo di suolo pubblico si intende, in particolare per quanto concerne alla durata, la compresenza funzionale ed armonica di elementi strutturali e strumentali. Le occupazioni di suolo pubblico con strutture, debbono essere costituiti da manufatti caratterizzati da "precarietà e facile amovibilità" in quanto essi devono essere diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee. Di conseguenza essi non possono surrogare a requisiti strutturali obbligatori per il locale di pubblico esercizio e le attività di somministrazione di alimenti.

3. Per "Amministrazione Comunale" si intende il Comune di Pontinia.

4. Con il termine "suolo pubblico" si intende il suolo e relativo soprassuolo e sottosuolo appartenente al demanio e al patrimonio indisponibile del Comune, nonché il suolo privato gravato di servitù di uso pubblico.

Art. 2

Tipologie

1. Le occupazione di suolo pubblico sono classificate secondo le seguenti tipologie:
 - a) tipologia 1: tavoli e sedie e strutture espositive mobili;
 - b) tipologia 2: tavoli e sedie su pedana o pavimentazione mobile altezza massima cm. 20, necessaria a pareggiare la pendenza del marciapiede se necessario;
 - c) tipologia 3: fioriere ed elementi di delimitazione di tavoli e sedie;
 - d) tipologia 4: ombrelloni a copertura delle tipologie previste nel presente regolamento;
 - e) tipologia 5: tende a sbraccio a copertura delle tipologie previste nel presente regolamento;
 - f) tipologia 6: struttura a capanno, padiglione, singola falda a copertura delle tipologie previste nel presente regolamento, nel centro storico;
 - g) tipologia 7: struttura a capanno, padiglione, singola falda o doppia cappottina fuori dal centro storico, a copertura delle tipologie previste nel presente regolamento.

Art. 3

Ubicazione

1. L'Amministrazione, ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio), sentito il Soprintendente per i Beni Architettonici e per il Paesaggio, delibera l'individuazione delle aree pubbliche aventi valore archeologico, storico, artistico e ambientale nelle quali vietare o sottoporre a condizioni particolari l'occupazione di suolo pubblico con strutture.

Gli spazi compresi tra l'occupazione e l'esercizio del concessionario non debbono essere attraversati da carreggiate stradali. Fanno eccezione le occupazioni nelle aree pedonali urbane e quelle nelle zone a traffico limitato, compatibilmente con le esigenze di salvaguardia della sicurezza stradale. In corrispondenza di intersezioni stradali semaforizzate l'occupazione non deve occultare l'avvistamento delle luci semaforiche e/o del traffico veicolare. Le strutture e i manufatti devono essere dimensionati e realizzati per poter resistere alle azioni degli agenti atmosferici (neve, vento, pioggia ecc.). L'occupazione non deve impedire in alcun modo la visibilità del traffico veicolare e non deve interferire con gli attraversamenti pedonali né occultare la segnaletica stradale verticale presente.

Art. 4

Caratteristiche e limiti per l'installazione di strutture per O.S.P. a servizio di attività commerciali.

1. L'occupazione di suolo pubblico a servizio di attività autorizzate all'esercizio ed alla somministrazione di bevande e alimenti, è consentita esclusivamente se tali attività dispongono di servizi igienici. Tali attività in caso di assenza di servizi igienici non possono prevedere la somministrazione all'esterno dell'attività.
2. L'occupazione di suolo pubblico con strutture di superficie massima di mq. 30,00 deve realizzarsi in aderenza e prospiciente il locale dove si svolge l'attività commerciale autorizzata, fatti salvi i diritti di terzi. In ogni caso il trasporto delle bevande e cibi dal punto di produzione all'occupazione di suolo pubblico deve avvenire nel rispetto delle norme igieniche e di sicurezza previste dalla vigente normativa di settore;
3. Il richiedente non è tenuto ad ottenere il nulla osta da parte dei proprietari dell'edificio soprastante nel caso l'area richiesta sia ad uso pubblico ovvero privato gravato di servitù di passaggio pubblico.
4. Ai sensi dell'art.20 del C.d.s., nei centri abitati, al fine di consentire il transito pedonale, ferme restando le limitazioni e i divieti di cui agli artt. ed ai commi precedenti,

- l'occupazione di marciapiedi per tutte le tipologie di O.s.p., può essere consentita fino ad un massimo della metà della loro larghezza, purchè in adiacenza ai fabbricati e sempre che rimanga libera una zona per la circolazione dei pedoni larga non meno di 2 ml. Nelle zone di rilevanza storico-ambientale, ovvero quando sussistono particolari caratteristiche geometriche della strada, è ammessa l'occupazione dei marciapiedi a condizione che sia garantita una zona adeguata per la circolazione dei pedoni e delle persone con limitata o impedita capacità motoria non inferiore a ml. 1,50. Lo spazio occupato non potrà in ogni caso superare la metà della larghezza del marciapiede pubblico sul quale grava. Le occupazioni non possono comunque ricadere all'interno dei triangoli di visibilità delle intersezioni, di cui all'art. 18, comma 2 del Codice della Strada.
5. Lo spazio dato in concessione potrà essere delimitato su tre lati da strutture di delimitazione quali ringhiere con tipologia razionalista, fioriere, o tela trasparente senza scritte o disegni e messaggi pubblicitari lasciando aperto il lato frontale all'attività nella misura dell'accesso con porta scorrevole o con apertura all'interno.
6. Nel caso in cui l'installazione sia realizzata sulla carreggiata, l'ingombro del manufatto deve essere tale da mantenere liberi da qualsiasi tipo di occupazione gli spazi necessari al traffico dei mezzi di soccorso e delle Forze di Polizia, oltre che dei mezzi adibiti alla raccolta dei rifiuti solidi urbani e, comunque la realizzazione dovrà essere fatta con strutture modulari delle dimensioni di ml. 2,20 x ml. 2,50, con copertura piana, pendenza max 2%, in acciaio e/o alluminio satinato, di colore grigio scuro, con illuminazione permanente notturna. Tali strutture modulari potranno essere realizzate nel numero di 2 sulle Piazze e sui Larghi, e nel numero di 3 nelle altre strade, consentendo in aggiunta sul marciapiede un sormonto di cm.50 max, dove il marciapiede lo consente, nel rispetto delle misure previste dal vigente Codice della Strada.
7. L'occupazione non deve interferire con gli attraversamenti pedonali né occultare la segnaletica stradale verticale presente. In corrispondenza di intersezioni stradali con semafori, l'occupazione non deve occultare la perfetta visibilità delle luci semaforiche e/o del traffico veicolare. In corrispondenza di intersezioni non semaforizzate l'occupazione del suolo deve essere posta all'esterno del triangolo di visibilità, avente il vertice in corrispondenza della congiunzione fra i due lati (formati dai cordoli stessi), di lunghezza pari alla somma delle larghezze di entrambi i marciapiedi. Il terzo lato sarà costituito dal segmento di congiunzione fra i due lati precedentemente individuati.
8. Sotto i portici e nelle gallerie commerciali è ammessa esclusivamente la tipologia 1, di cui al precedente art. 2, con eventuali delimitazioni realizzate su un massimo di tre lati e l'installazione di tende verticali tra i pilastri dei portici fino a un'altezza di ml.2,40 da terra.
9. Relativamente all'installazione di strutture ai margini della rete stradale, essa è consentita esclusivamente sulle strade urbane di quartiere, strade locali e sulle strade locali interzonali, così come definite dall'art. 2, comma 2 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo Codice della Strada). Per quanto riguarda le strade urbane di scorrimento, dette limitazioni possono essere modificate dai criteri applicativi del Nuovo Codice della Strada, predisposti dal Settore competente in materia di mobilità urbana, in presenza di condizioni e valutazioni che ne rendano possibile la modifica.
10. Tali installazioni dovranno essere poste sulla proiezione ortogonale dell'attività commerciale a cui fanno riferimento, non potendo in ogni caso occultare la visibilità dalla strada delle attività commerciali limitrofe o adiacenti. Le stesse condizioni valgono anche per le installazioni su marciapiede o aree pubbliche. Dovrà in ogni caso essere rispettata la sistemazione delle aree destinate al mercato settimanale, vietando l'installazione di strutture sulla sede stradale.
11. Non sono ammessi, a protezione delle strutture, tende, teli, graticci di delimitazione o altri oggetti e materiali che non siano stati autorizzati.

12. Al fine di evitare fenomeni di disturbo della quiete pubblica, nelle strutture OSP è vietata l'effettuazione di trattenimenti musicali tranne nei casi previsti dall'ar. 25 del presente regolamento.
13. L'Amministrazione comunale, con proprio provvedimento, potrà definire le caratteristiche degli elementi che compongono le tipologie delle strutture OSP. In tal caso i richiedenti la concessione per l'utilizzo di spazi pubblici dovranno uniformarsi a dette caratteristiche in sede di rilascio di nuova concessione ovvero per la richiesta di rinnovo.
14. Possono essere autorizzate le installazioni di strutture di tipologia 6, 7 unicamente per le attività di somministrazione di alimenti e bevande "BAR e RISTORANTI".
15. Nel caso di autorizzazioni per strutture di tipologia 6,7, non sono ammesse altre O.S.P. fuori dalla struttura.

Art. 5

Procedimento per il rilascio dell'autorizzazione per l'installazione di strutture OSP.

1. Il procedimento amministrativo per il rilascio dell'autorizzazione per l'uso di spazi pubblici o ad uso pubblico e relativa autorizzazione all'installazione delle strutture definite al precedente art. 2 "tipologie", si avvia mediante la presentazione della domanda, da parte del titolare dell'attività, al Comune di Pontinia.
2. L'istruttoria è curata dal Settore Commercio secondo le seguenti modalità:
 - a) per la collocazione delle strutture di "tipologie 1, 2, 3, 4, 5," il Settore Commercio procede all'istruttoria diretta, trasmettendo al richiedente entro trenta giorni, l'esito corredato in caso favorevole dall'emissione dell'atto autorizzativo;
 - b) per la collocazione delle strutture di "tipologie 6 e 7", il Settore Commercio competente all'istruttoria convoca apposita Conferenza di Servizi, allargata ai Settori interessati dell'Ente, competenti in materia di Lavori Pubblici e Patrimonio, Urbanistica, Polizia Municipale e Commercio. A seguito di risultanze favorevoli all'installazione di tali tipologie 6 e 7, il Settore Commercio rilascia Autorizzazione per l'utilizzo del suolo pubblico, sulla base delle indicazioni date dalla predetta Conferenza, nella quale sono previsti impegni ed obblighi del concessionario, le specifiche caratteristiche della struttura, durata temporale dell'Autorizzazione, nonché eventuali diversificazioni alle limitazioni di cui al presente Regolamento, in presenza di condizioni che ne rendano opportuna la modifica al fine di salvaguardare la qualità di vita urbana, provvedendo al rilascio o al diniego dell'atto autorizzativo.
3. La durata massima del procedimento per la concessione ad occupare suolo pubblico per la collocazione di OSP di "tipologie 1, 2, 3 4, 5," è stabilita in 30 giorni.
4. La durata massima del procedimento per la concessione ad occupare suolo pubblico per la collocazione delle strutture OSP di "tipologie 6 e 7" è stabilita in 60 giorni.

Art. 6

Canone

1. L'occupazione di suolo pubblico per l'installazione delle strutture è temporanea (vedi art.11) ed è soggetta al pagamento del canone di occupazione suolo pubblico come definito dal relativo Regolamento Comunale e per l'applicazione del relativo canone.
2. L'occupazione nelle aree attrezzate per la sosta non è soggetta a maggiorazione del canone rispetto alla tariffa base.
3. Per le prescrizioni generali inerenti l'istituto del canone, si applicano le norme contenute nel vigente Regolamento per l'occupazione di suolo pubblico e per l'applicazione del relativo canone.

Art. 7

Modalità di gestione delle strutture ed orari

1. L'area occupata dalle strutture è destinata ad attività strettamente connessa ed attinente all'attività commerciale nel rispetto di quanto previsto dalla vigente normativa e non deve essere adibita ad usi impropri.
2. Al fine di evitare fenomeni di degrado urbano, le attività di somministrazione svolte nelle strutture autorizzate devono cessare alle ore 24:00 ed entro le ore 01:00 si deve interrompere l'utilizzo dell'area occupata. A richiesta dell'interessato l'Amministrazione comunale e gli uffici competenti possono concedere deroghe all'orario di chiusura e di interruzione dell'utilizzo della struttura quando sia ritenuto concedibile per aventi particolari (fiere, festività, stagione turistica ecc.)
3. Allo scadere dell'orario disposto per l'interruzione del servizio nelle strutture autorizzate, tavoli e sedie dovranno essere custoditi mediante l'utilizzo di strumenti che ne impediscano l'uso o ritirati in luogo privato. Dovrà altresì essere impedito l'accesso alle strutture delle tipologie 6 e 7 attraverso idonea segnaletica di divieto ed ostacoli al passaggio (aste metalliche, catene con lucchetto ecc.). Gli ombrelloni a copertura delle tipologie 1, 2 e 3 dovranno essere chiusi in caso di vento, e chiusi o rimossi durante la notte. Le tende a sbraccio a copertura delle tipologie 1, 2 e 3 dovranno essere riavvolte durante la notte.
4. In occasione della chiusura per ferie dell'attività, tavoli, sedie ed ombrelloni dovranno essere ritirati e custoditi in luogo privato. Dovrà altresì essere impedito l'accesso alla struttura delle tipologie 6 e 7. Le tende a sbraccio a copertura delle tipologie 1, 2 e 3 dovranno essere riavvolte.

Art. 8

Lavori nell'area o nel sottosuolo dell'area su cui sono installate le strutture delle tipologie 6 e 7.

1. Ogni qualvolta nello spazio dato in concessione per l'installazione di strutture si debbano effettuare lavori per esecuzione di opere di pubblico interesse, manutenzione delle proprietà comunali, interventi per la mobilità, interventi di Enti erogatori di servizi o interventi manutentivi, ove ha sede l'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, il concessionario si impegna a rimuovere, a propria cura e spese, gli elementi che compongono la struttura. In tal caso l'Ente o il soggetto privato interessato provvede a comunicare formalmente al titolare della concessione, la necessità di avere libero il suolo almeno 15 giorni prima dell'inizio dei lavori.
2. Per interventi a carattere d'urgenza si applicano le disposizioni delle vigenti norme in materia.

Art. 9

Danni arrecati al suolo pubblico o a proprietà private dalle strutture realizzate.

1. Qualsiasi danno arrecato al suolo pubblico o a proprietà private dagli elementi che compongono la struttura deve essere risarcito dai titolari delle autorizzazioni.
2. Per danni arrecati alla pavimentazione stradale, alle alberature e al patrimonio verde o ad altri beni di proprietà pubblica, i Settori comunali competenti provvederanno a calcolare il valore del danno subito e a richiedere il risarcimento economico, oltre ad applicare le sanzioni previste dalle normative vigenti.

3. Qualora, in conseguenza dell'installazione delle strutture, siano provocati danni alla sede stradale, gli stessi devono essere rimediati mediante esecuzione di specifici interventi, secondo quanto previsto dal vigente Regolamento per l'esecuzione di interventi nel sottosuolo stradale di proprietà comunale.

4. A garanzia di quanto previsto nel presente articolo il titolare della concessione dovrà prestare prima del rilascio dell'autorizzazione, deposito cauzionale o polizza fideiussoria di importo non inferiore ad € 2.000,00 (euro duemila/00). Tale importo potrà essere stabilito in misura superiore ove ritenuto opportuno dagli uffici comunali competenti.

Art. 10

Manutenzione delle strutture.

1. Le strutture autorizzate devono essere mantenuti sempre in ordine ed in perfetto stato igienico-sanitario, di sicurezza e di decoro.

2. In caso contrario l'Amministrazione Comunale, previa verifica, diffida il concessionario al ripristino del manufatto, secondo le prescrizioni contenute nell'atto dell'autorizzazione ed in caso di inadempienza revoca l'autorizzazione ed ordina la rimozione della struttura addebitando le spese all'esercente.

3. L'eventuale sostituzione di elementi di arredo con altri uguali ai precedenti per forma, materiali e colori non richiede nuove autorizzazioni, ma solamente una comunicazione al Comune.

Art. 11

Durata delle autorizzazioni

1. Il titolo ad occupare suolo pubblico per l'installazione di strutture delle tipologie 6 e 7 ha una durata massima complessiva di 360 giorni rinnovabili alla scadenza per lo stesso periodo, mentre per le tipologie da 1 a 5 la durata massima complessiva è di mesi 12, rinnovabili alla scadenza.

2. Qualora non siano intervenuti mutamenti nella composizione della struttura già concessa il soggetto interessato potrà richiedere il rinnovo dell'autorizzazione mediante semplice autocertificazione che attesti la corrispondenza della struttura realizzata all'autorizzazione rilasciata ed alla normativa vigente.

3. Il rinnovo dell'autorizzazione nel caso non siano intervenute modifiche a quanto autorizzato, sarà predisposto dal Settore Commercio.

4. Alla scadenza dell'autorizzazione ed in caso di revoca o sospensione del provvedimento, il titolare è tenuto a rimuovere dal suolo ogni elemento della struttura, provvedendo alla perfetta pulizia dell'area. In caso di inadempienza, decorso inutilmente il tempo all'uopo assegnato, l'Amministrazione Comunale provvederà con propri mezzi alla rimozione della struttura, addebitando le spese all'esercente.

Art. 12

Sospensione e revoca delle autorizzazioni ad occupare suolo pubblico con struttura OSP.

1. L'autorizzazione è sospesa quando:

- a) gli impianti tecnologici non risultino conformi alla vigente normativa;
- b) in caso di inottemperanza a quanto disposto dal precedente art. 8.

2. L'autorizzazione è revocata previa diffida dal responsabile del procedimento, che si avvale del parere della Conferenza dei Servizi composta dall'Ufficio Commercio, LL.PP. e Urbanistica quando:

- a) la mancanza di manutenzione comporti nocimento al decoro e pericolo per le persone e alle cose;
- b) agli elementi ed alle strutture componenti la struttura siano apportate modificazioni rispetto alle tipologie e caratteristiche autorizzate;
- c) le attività svolte nella struttura siano causa di disturbo alla quiete pubblica accertato dalle autorità competenti;
- d) in caso di mancato pagamento del canone dovuto per l'occupazione di suolo pubblico;
- e) in caso di reiterazione delle violazioni di cui al precedente comma 1.

Art. 13

Sanzioni

1. Per l'occupazione abusiva del marciapiede o del suolo stradale o per occupazione che, in presenza di autorizzazione, non ottemperi alle prescrizioni dettate nella stessa, si applicano le sanzioni previste dall'art. 20 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo Codice della Strada).

2. Nel caso di inadempimenti tributari, si applica la sanzione prevista dal vigente regolamento comunale in materia tributaria.

3. Per le violazioni alle disposizioni del presente Regolamento, nei casi diversi da quelli previsti nei precedenti commi, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'art. 7 bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

4. Per ogni violazione contestata ai sensi del presente articolo, si applica la sanzione accessoria del ripristino immediato dello stato dei luoghi a carico del responsabile, di ogni OSP irregolare.

5. In caso di inadempienza nella rimozione delle occupazioni abusive da parte di chi ne è ritenuto responsabile, si provvederà a cura della Pubblica Amministrazione che ne addebiterà le relative spese al titolare dell'attività.

Art. 14

Aspetti architettonici, monumentali ed ambientali.

1. Non è consentita l'installazione di strutture in contiguità a monumenti, edifici di pregio o in presenza di arredo commerciale di particolare interesse, che potranno essere individuati da strumenti successivi.

Inoltre dovrà essere valutato con particolare attenzione l'inserimento delle strutture che possono interferire con la percezione di elementi o scorci particolarmente significativi dell'ambiente cittadino.

Devono essere evitate, in generale, le interferenze delle strutture realizzate con gli elementi delle facciate e con gli elementi architettonici degli edifici, anche nei casi in cui questi presentino carattere ordinario.

2. nelle piazze e nei larghi ricadenti all'interno del centro storico così come definito dal vigente PTPR Lazio, le installazioni delle OSP devono realizzarsi unicamente sulla pubblica viabilità o sugli spazi dei parcheggi ove presenti.

Art. 15

Reti tecniche.

Devono essere evitate interferenze con reti tecniche o elementi di servizio che ne limitino il funzionamento, l'utilizzo, o la manutenzione, se non per i casi esplicitamente ammessi in sede di concessione (possibili elementi interessati, a titolo di esempio, sono: chiusini, griglie, caditoie, idranti, quadri di controllo, misuratori dei servizi erogati, segnaletica verticale ed orizzontale, toponomastica, illuminazione, cestini gettacarta, cabine telefoniche, supporti per manifesti o tabelloni, accessi pedonali o carrai, aree di parcheggio, impianti del verde, panchine, manovra di porte o portoni ecc). A tal proposito, il Settore Patrimonio e Lavori Pubblici in sede di conferenza di servizi od a richiesta del Settore Urbanistica per le istanze di nuova installazione o rinnovo, esprime proprio parere.

Art. 16

Caratteristiche e Superficie delle aree occupate dalle strutture.

-Dovranno rispettarsi i limiti imposti dalle vigenti norme del Codice della Strada e regolamenti inerenti l'utilizzo di pubblici spazi.

In particolare le attività inserite nel Centro Storico così come individuato dal vigente PTPR Lazio, e zone di espansione, gli spazi destinati alle installazioni di strutture dovranno posizionarsi in adiacenza/aderenza al fabbricato ove a sede l'attività di somministrazione di alimenti e bevande, sui marciapiedi e/o spazi pubblici e su fronte stradale, nella misura massima di mq 30,00, nel rispetto frontale della propria attività.

-La superficie dell'area effettivamente occupata dalle tipologia 6 e 7 è data dalla proiezione a terra dei piani verticali, di ogni componente la struttura; nel caso delle tipologie da 1 a 5 la superficie dell'area occupata è data dalla reale superficie occupata da tavoli sedie, espositori, o dalla superficie totale dell'area occupata da pedane. Nel caso di contiguità di altre installazioni è facoltà del Comune richiedere modifiche atte ad uniformare i prospetti e la veduta di insieme.

All'interno dei parchi pubblici sono ammesse solo tipologie 1, 2, 3, 4, oltre a quelle già autorizzate in sede di Consiglio Comunale.

Art. 17

Presentazione delle istanze per l'installazione.

Le domande di richiesta per nuove installazioni o adeguamento delle strutture esistenti, di cui alle tipologie 6 e 7 complete di tutta la documentazione, dovranno pervenire al Settore Commercio ad eccezione delle aree comprese nelle zone di vincolo definite dalle leggi vigenti per le quali occorrerà acquisire i pareri preventivi; in tali casi sono da tenere in conto tempi maggiori sotto forma di istanza di autorizzazione.

Le richieste dovranno essere presentate al Settore Commercio il quale effettuerà le opportune verifiche di compatibilità.

Art. 18

Documentazioni ed elaborati richiesti.

Per le modalità di presentazione delle istanze e contenuto degli elaborati, valgono le disposizioni di seguito indicate:

PER NUOVA POSA, AMPLIAMENTO O MODIFICA

□ copia del contratto di affitto o atto di proprietà del locale oggetto dell'intervento;

□ n. 2 stralci planimetrici della località in scala 1:2000 con indicata l'area interessata dall'occupazione;

- n. 2 planimetrie, prospetti e sezione in scala 1:100 o scala 1:50 con indicate le misure dell'occupazione ed eventuale copertura, la larghezza del marciapiedi, della carreggiata e tutti gli ostacoli fissi esistenti;
- relazione tecnico/descrittiva dell'opera da realizzare con asseverazione tecnica sul rispetto del presente regolamento ;
- fotocopia documento d'identità;
- copia della concessione a svolgere attività commerciale per cui è richiesta l'occupazione di suolo pubblico;
- copia della concessione dell'Ente preposto alla tutela se le opere insistono su area vincolata ai sensi di legge;
se l'opera insiste fuori dalla "zona rossa in area vincolata", apposita dichiarazione del tecnico incaricato;
- documentazione fotografica nel caso di presenza di altre installazioni di strutture OSP presenti nel raggio di 50 ml. dall'intervento richiesto.
- copia del versamento di € 100,00 su c.c.p. n. 12622049 intestato al Servizio Tesoreria Comune di Pontinia con causale "istruttoria pratica per OSP".

Art. 19

Pavimentazione.

Nell'area di pertinenza deve preferibilmente essere mantenuta in vista la pavimentazione attuale, ove questa presenti omogeneità e caratteristiche adatte all'utilizzo della struttura OSP; sono quindi ammesse sopraelevazioni del piano di calpestio realizzate in modo da poter essere facilmente rimosse senza presentare vincoli alla sottostante superficie pavimentata, solo in particolari condizioni del fondo, inclinato, con eccessiva pendenza, oppure per particolari sequenze di gradini, scale o piani inclinati, o in presenza di sfavorevoli accostamenti di materiali disomogenei o di poco pregio, o non adatti per natura fisico-meccanica o per motivi di ordine igienico e manutentivo. In caso di dislivelli dovranno essere osservate le disposizioni legislative relative alle barriere architettoniche sopra citate.

Nel caso di installazione di strutture OSP in adiacenza a marciapiedi dovrà tassativamente evitarsi la creazione di dislivelli tra il piano di calpestio del marciapiede e tale struttura.

Art. 20

Delimitazione dell'area.

L'area, qualora si intenda delimitarla, è definita di preferenza, con una serie di fioriere intervallate con spazi aperti di m 2,00 circa. Le fioriere, di preferenza, hanno dimensioni di m 0,50 x 0,50 o 0,50 x 1,00 e altezza m 0,50; il materiale e la finitura è uguale a quella già adottata per elementi analoghi dal Comune di Pontinia nei parchi pubblici e nelle adiacenze delle strade (panchine, fioriere ecc).

L'impianto del verde ha caratteri di omogeneità e continuità, con altezza massima da terra non superiore a m 1,30 e non inferiore a m 1,00. L'area può essere individuata anche solo dall'insieme rappresentato dai tavoli (o piani di appoggio), sedute, protezioni aeree, riducendo al minimo gli elementi di delimitazione collocandoli opportunamente (agli angoli, a lato degli accessi); questi elementi potranno quindi essere, oltre alle fioriere, le protezioni verticali, l'illuminazione, da realizzarsi ciascuno con le indicazioni e le limitazioni previste dal regolamento.

Art. 21

Protezioni aeree (coperture)

Sono ammesse unicamente le tipologie previste dal presente regolamento, ripetuti in caso di contiguità, con opportuni ordinati allineamenti, tra loro uguali, per ciascun esercizio commerciale, per dimensioni, caratteri costruttivi, colori e personalizzazioni.

Per le zone di parco pubblico sono preferibili coperture con strutture in legno a pianta quadrata o esagonale e copertura in tela cruda, eventualmente personalizzati; sono inoltre ammessi i tipi comunemente in uso in struttura metallica a pianta esagonale o con copertura nei colori e decori realizzati secondo i logotipi delle ditte fornitrici di bevande o cibi, avendo cura di evitare nell'insieme gli eccessi di concentrazione di colori intensi e contrasti violenti. In ogni caso sono preferibili i cromatismi del giallo non acceso, bianco panna e verde.

L'eventuale presenza di tende parasole mobili collegate all'esterno degli edifici di pertinenza, in corrispondenza alle specchiature delle parti vetrate esterne degli edifici pertinenti l'attività, è ammessa a condizione che le tende siano del tipo a piano unico inclinato e che siano installabili con funzionamento autonomo dalle strutture e quindi non collegate in alcun modo alle protezioni aeree delle strutture stesse.

Fanno eccezione particolari sagome o profili delle aperture degli edifici, condizioni queste da valutare per ogni specifico caso; il materiale ed il colore della copertura deve essere in accordo ed armonizzato con quelli degli ombrelloni.

I colori della copertura devono essere in accordo ed armonizzati con quelli degli edifici, evitando nell'insieme gli eccessi di concentrazione di colori intensi e violenti, o i contrasti troppo forti.

Art. 22 Protezioni verticali.

Possono essere realizzate protezioni verticali a completamento degli intervalli tra le fioriere, formando un'unica cortina di vegetazione, oppure integrando gli intervalli con diaframmi leggeri che non presentino specchiature cieche e che siano realizzati con caratteristiche costruttive, materiali, forme e colori, in accordo con lo spirito di relativa precarietà proprio delle strutture. Possono altresì avere il ruolo di elemento autonomo, opportunamente disposte, consentendo la formazione di cortine continue ed omogenee.

In ogni caso tali protezioni dovranno presentare adeguate caratteristiche di sicurezza ed avere caratteristiche e accorgimenti tali da essere facilmente individuabili anche dai disabili.

L'altezza da terra deve essere non inferiore a m 1,00, inoltre le protezioni possono essere collegate con le protezioni aeree, formando un unico elemento chiuso o chiudibile, con le stesse. In ogni caso dovrà essere lasciato libero un lato, privo di qualsiasi ostacolo al passaggio, per consentirne l'accesso.

Art. 23

Sedute e tavoli.

Di disegno semplice, in legno, vimini o canna, oppure in materiale plastico o metallo, evitando l'impiego di panche e tavoli di eccessiva lunghezza; il colore, in quanto elemento che può contribuire all'individuazione delle strutture, specialmente nelle piazze e nei parchi pubblici, è preferibile sia in accordo con le altre parti delle strutture stesse, valutando gli accostamenti ed i contrasti con il carattere dell'ambiente.

Art. 24

Impianti di illuminazione.

La realizzazione di illuminazione specifica della struttura OSP, risulta di difficile definizione, in quanto condizione ibrida di attività tipiche da interni svolte in ambiente esterno, quindi in presenza di numerosi fattori molto variabili.

Dovrà in ogni caso essere evitato un illuminamento insufficiente e al contempo non dovrà provocare fenomeni di abbagliamento nè verso aree a transito pedonale, nè verso zone di traffico veicolare.

Il valore del livello di illuminamento medio può essere indicativamente assunto pari a 200 lux sui piani dei tavoli (norma DIN 5035), ottenuto preferibilmente mediante l'impiego di lampade a buona resa cromatica. I punti luce potranno essere collocati sulle pareti dell'edificio, o su altre parti (che potranno essere le fioriere stesse o i supporti delle protezioni aeree, o le protezioni verticali), limitando al minimo, in linea generale, l'impiego di supporti autonomi, ed il sovraccarico di elementi della struttura.

La dislocazione dei punti luce e il tipo di corpo illuminante devono avere nel complesso caratteristiche tali da non interferire nella scena urbana sia notturna che diurna e, soprattutto nelle aree "A", consentire la percezione dell'ambiente cittadino notturno da parte degli avventori.

Gli allacciamenti alla rete elettrica dell'esercizio deve avvenire in rispetto delle norme UNI-CEI, con accorgimenti tali da non creare impedimenti all'uso o ingombri visivi.

L'interramento della rete elettrica può essere realizzato solo in seguito a specifica concessione degli Enti interessati, in particolare nel caso di occupazione temporanea di suolo pubblico.

In ogni caso il concessionario prima dell'utilizzo dell'area servita da impianto elettrico dovrà richiedere alla ditta installatrice il certificato di conformità dell'impianto alle vigenti normative in materia.

Art. 25

Impianti di diffusione acustica.

Vanno osservate in generale le direttive tecniche di installazione per gli impianti elettrici, esposte al punto precedente; in particolare, devono essere osservate le norme in materia di diffusione acustica al pubblico nel rispetto del Piano Comunale di Zonizzazione Acustica e delle norme vigenti in materia di attività rumorose temporanee. L'impianto di diffusione sonora deve essere puntualmente autorizzato dall'ufficio preposto alla tutela dell'Ambiente che rilascia specifico nulla osta per la data o le date richieste previa verifica dell'impianto in funzione e previo relativo accordo scritto sulle limitazioni di orario di utilizzo e potenza massima concessa, nel rispetto della normativa in materia.

Art. 26

Insegne pubblicitarie.

Il messaggio pubblicitario è delegato all'insieme delle protezioni aeree e delle eventuali insegne già presenti sull'edificio o sulle tende, evitando nel complesso il sovraccarico di comunicazioni che rendono difficoltosa l'individuazione dell'esercizio.

Art. 27

Tabelloni informativi.

Sono preferibilmente finalizzati al supporto di listini prezzi personalizzati a nome dell'esercizio, che devono essere esposti al pubblico secondo le norme in vigore,

avendo cura di provvedere al loro supporto tramite elementi preesistenti (fioriere, supporti per illuminazione) limitando l'uso di supporti autonomi.

La dimensione massima consentita dei tabelloni è di cm 35x45 circa, disposti ad altezza agevole per la lettura in piedi ed ai disabili, secondo i disposti legislativi già citati.

Art. 28

Attrezzature speciali.

Si intendono attrezzature speciali quelle finalizzate al supporto tecnico nell'attività di somministrazione di cibi o bevande (contenitori, anche refrigerati o riscaldati), oppure di intrattenimento (fonoriproduttori, o strumenti musicali - pianoforti o simili).

Non se ne consente, in linea di massima, l'impiego nello spazio della struttura realizzata, in quanto un loro corretto uso richiede un complesso di protezioni dal sole, dagli agenti atmosferici e dalla polvere che sono in contrasto con le prestazioni ottenibili con elementi che seguono le direttive fornite dal presente regolamento.

Può tuttavia esserne consentito l'utilizzo temporaneo, nei casi di speciali afflussi di pubblico, in occasioni particolari per manifestazioni o ricorrenze, limitatamente alla durata di tali eventi.

Art. 29

Stato delle aree occupate dalle strutture autorizzate.

All'atto della rimozione stagionale della struttura devono essere ripristinate le condizioni originali dell'area. In particolare, nel caso di suolo pubblico, non è ammesso il permanere di alcun tipo di residuo, nè predisposizioni per strutture o impianti, che non siano stati puntualmente evidenziati negli elaborati dell'Autorizzazione e quindi espressamente consentiti.

Art. 30

Sanzioni.

Il Comando di Polizia Municipale e le altre Forze dell'Ordine, sono competenti in materia di sanzioni in tutti i casi di trasgressione alle norme previste dal presente regolamento.

Art. 31

Disposizioni transitorie.

1. Le richieste di autorizzazioni ad occupare suolo pubblico con strutture a servizio di attività commerciali presentate prima dell'entrata in vigore del presente Regolamento ed ancora in fase di istruttoria, sono rilasciate sulla base delle disposizioni e modalità di funzionamento previste nel presente Regolamento.

2. Le autorizzazioni rilasciate prima dell'approvazione del presente regolamento, in fase di richiesta di rinnovo, dovranno adeguarsi al presente regolamento anche apportando le necessarie modifiche alle strutture.

Art. 32

Entrata in vigore ed abrogazioni.

Il presente regolamento entra in vigore ad intervenuta esecutività della deliberazione approvativa. Con l'approvazione del presente regolamento sono abrogate norme e regolamenti comunali che siano in contrasto con quanto in questo contenuto. Con l'approvazione del presente regolamento sono altresì abrogati tutti i precedenti regolamenti esistenti in materia di Dehors e/o occupazione di suolo pubblico.